

Legge 11 ottobre 1990 n. 290

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1990)

Artt. 1-2-3-4-5

(Omissis)

Si omettono gli artt. 1-2-3-4-5 perché modificativi della legge 03/01/1981, n. 6, il cui testo è già coordinato.

Art. 6

Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di invalidità, inabilità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Art. 7-8

(Omissis)

Si omettono gli artt. 7-8 perché modificativi della legge 03/01/1981, n. 6, il cui testo è già coordinato.

Art. 9

I contributi minimi di cui agli artt. 9 e 10 della legge 03/01/1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Artt. 10-11-12-13-14-15-16

(Omissis)

Si omettono gli artt. 10-11-12-13-14-15-16 perché modificativi della legge 03/01/1981, n. 6, il cui testo è già coordinato.

Art. 17

Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Art. 18

Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 03/01/1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

Art. 19

Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad

esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

I riscatti di cui ai commi primo e secondo possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

Art. 20

Contributi, termini e modalità per l'applicazione degli artt. 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro dei lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei tesoro, assicurando in ogni caso la necessaria riserva matematica per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Art. 21

Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'art. 2 della legge 03/01/1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche introdotte al medesimo articolo dall'art. 2 della presente legge.

Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'art. 25 della legge 03/01/1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 1981, come modificata dalla presente legge.

Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi primo e secondo hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29-12-1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.

Art. 23

La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

Art. 24

Il comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli

ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della stessa provincia.

Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.

Art. 25

Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'art. 10 della legge 04/03/1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

La presente legge entra in vigore il 2 novembre 1990.